



CMS Newsletter Italia

ELTIF - European Long Term Investment Funds

Approvato lo schema di decreto legislativo

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

Lo scorso 8 settembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (il **"Regolamento"**) relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (**"ELTIF"**).

Come noto, gli ELTIF rappresentano un *genus* particolare nell'*industry* dei fondi di investimento alternativi introdotta dal Legislatore Comunitario al fine di *"stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale"* (cfr. Considerando n. 4 del Regolamento), ad oggi per lo più rappresentata dai settori *real estate*, *private equity & venture capital*, infrastrutture e *private debt*, che completa il grande mosaico messo a punto negli ultimi anni dal Legislatore Comunitario per sostenere la creazione di un unico mercato dei capitali all'interno della Unione Europea anche attraverso la partecipazione dei diversi attori del risparmio gestito *retail* oltre che professionale ed istituzionale.

Si rammenta che gli ELTIF possono investire principalmente in imprese (preferibilmente PMI), attraverso l'utilizzo di strumenti *equity*, *quasi equity* o debito, (i) che operano nel settore delle infrastrutture (i.e. energia, trasporti e comunicazioni), o (ii) industriali e di servizi, o (iii) che investono in edilizia abitativa nonché in tecnologie per il cambiamento climatico e di eco-innovazione, o (iv) che operano nel campo dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo, o (v) che promuovono l'innovazione e la competitività, a condizione che: (a) non siano imprese finanziarie, così come definite dall'art. 2, n. 7 del Regolamento; (b) siano imprese non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo abbiano, in tale ultimo caso, una capitalizzazione di mercato inferiore a cinquecento milioni di euro; (c) siano stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che quest'ultimo: (i) non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo; (ii) abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o azioni dell'ELTIF siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale su redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Per contro, poiché gli ELTIF possono presentare specifici profili di rischio e complessità operativa legati alla forma chiusa ed alla natura prevalentemente illiquida degli investimenti, il Regolamento individua alcuni presidi rafforzati a tutela soprattutto degli investitori *retail* che si aggiungono a quelli già previsti dalla AIFMD (2011/61/EU), dalla Direttiva Prospetto (2003/71/EU) e dalla Direttiva MiFID (2004/39/EU), come modificata dalla Direttiva MiFID II (2014/65/EU). A titolo esemplificativo ma non esaustivo,

vale la pena di rammentare l'obbligo per il gestore di ELTIF le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso investitori *retail*, di adottare e applicare una specifica procedura di valutazione interna per l'ELTIF, volta a valutare se il prodotto sia adatto alla commercializzazione presso detta categoria di investitori ovvero la scelta di individuare, *ex lege*, il canale di distribuzione degli ELTIF nei confronti degli investitori *retail*, potendo lo stesso essere commercializzato a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti. Di non meno importanza, secondo quanto previsto dal Regolamento, laddove il portafoglio finanziario del cliente non ecceda l'ammontare di 500 mila euro, è previsto un investimento minimo iniziale non inferiore a 10 mila euro e un limite di concentrazione tale per cui l'investimento stesso non può eccedere il 10% del controvalore del portafoglio.

Le norme del Regolamento sono già cogenti e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri a decorrere dal 9 dicembre 2015, dunque gli interventi normativi per consentirne l'implementazione nel nostro ordinamento sono marginali e riguardano principalmente l'individuazione delle Autorità domestiche competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e l'attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Segnatamente, lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto tecnico con la Banca d'Italia e la Consob in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del negoziato europeo per l'approvazione del Regolamento.

Andrea Arcangeli
Counsel

andrea.arcangeli@cms-aacs.com

Alfredo Gravagnuolo
Associate

alfredo.gravagnuolo@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Medellín, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Reading, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law

Se non desiderate ricevere in futuro questa email Cliccare qui
If you do not wish to receive any future e-mails Click here